



che rappresentano, che, rinunciando col mio consenso all'intervento di testimoni, giusta la facoltà concessa dalla Legge 89/1913 e s.m.i., mi chiedono di ricevere il presente atto -----

PREMESSO CHE a seguito:-----

- della determina del Responsabile dell'Area Politiche Sociali n °41 del 06/05/2024 relativa all'approvazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione della struttura Comunità Educativa di Accoglienza "La Chiocciola" sita in Campomorone Frazione Campora, Via Valverde 24, CIG B18F2276AB;-----
- della procedura di gara pubblicata in data 8/05/2024 con aggiudicazione ad ATI IGEA-AUSILIATRICE giusta determinazione della Città Metropolitana di Genova n. 2215/2024.-----

Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità Educativa di Accoglienza "La Chiocciola". -----

Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata. -----

Relativamente alla quietanza per i diritti di segreteria si dà atto che per gli stessi è stato emesso un bonifico ordinario e pertanto la verifica sul pagamento sarà effettuata successivamente. Il presente contratto è comunque subordinato all'effettivo incasso dei diritti relativi.

TUTTO QUANTO PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE -----

ART. 1) - Condizioni generali, premesse, allegati e documenti contrattuali.----

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti. Le premesse, la documentazione di gara e l'offerta tecnica ed economica del concessionario costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, si applica la normativa dell'Unione Europea, nazionale e il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi Codice). -----

ART. 2) – Definizioni.-----

Ai fini del Contratto: -----

a) Concedente: Comune di Campomorone; -----

b) Concessionario: ATI IGEA-AUSILIATRICE;-----

c) Concessione: rapporto disciplinato dal presente Contratto, avente ad oggetto l'affidamento della gestione della Comunità Educativa di Accoglienza "La Chiocciola" sita in Campomorone Frazione Campora, Via Valverde 24;--

d) Contratto: regola il rapporto di affidamento in concessione del servizio di gestione della Comunità Educativa di Accoglienza, sottoscritto tra il Concedente ed il Concessionario;-----

e) Data di Efficacia: la data di sottoscrizione del Contratto di Concessione oppure, se precedente, la data di inizio effettivo del servizio;-----

f) Equilibrio Economico Finanziario: la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione, come individuate nei documenti di gara;-----

g) Codice: Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;-----

h) R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto, individuato dal Concedente

	tra i propri dipendenti ai sensi dell'art. 15 del Codice, per lo svolgimento di	
	tutte le funzioni previste dal Codice e dal presente contratto. -----	
	ART. 3) – Condizioni generali.-----	
	Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime,	
	valide, azionabili ed eseguibili. Il Concessionario, in persona del legale rap-	
	presentante pro tempore, dichiara e garantisce che:-----	
	a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto ed adempiere	
	validamente alle obbligazioni da esso derivanti; -----	
	b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato	
	di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta	
	amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non es-	
	sendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali si-	
	tuazioni; -----	
	c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e si impegna di rima-	
	nere in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di con-	
	tinuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni e permessi necessari all'esercizio	
	dell'attività di gestione della "Comunità Educativa di Accoglienza"; -----	
	d) non risultano pendenti né minacciati controversie, procedimenti giurisd-	
	zionali, amministrativi o arbitrali nei confronti propri o dei soci, che possano	
	pregiudicare le capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contrat-	
	to; -----	
	e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo	
	18 del Codice. -----	
	In virtù del presente contratto a titolo oneroso, il concedente affida al conces-	
	sionario la gestione della struttura della Comunità Educativa di Accoglienza	

	<p>“La Chiocciola” sita in Campomorone Frazione Campora, Via Valverde 24,</p>	
	<p>riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio</p>	
	<p>stesso con assunzione in capo al concessionario del relativo rischio operativo</p>	
	<p>articolato sul rischio dal lato della domanda e sul rischio di insoluto, nonché</p>	
	<p>sul rischio gestionale derivante dalla conduzione della struttura (a titolo</p>	
	<p>esemplificativo e non esaustivo, rischi in tema di sicurezza e salute degli</p>	
	<p>utenti, di corretta manutenzione dell’edificio, ecc.). L’equilibrio economico</p>	
	<p>finanziario della gestione per la durata della concessione prevista è stato indi-</p>	
	<p>viduato dal concedente nel documento “Piano economico finanziario”, facen-</p>	
	<p>te parte della documentazione di gara ed ha formato oggetto di offerta tecnica</p>	
	<p>da parte del concessionario. -----</p>	
	<p>ART. 4) – Oggetto, durata ed efficacia. -----</p>	
	<p>L’oggetto della concessione è l’affidamento del servizio di gestione della</p>	
	<p>struttura di Comunità Educativa di Accoglienza “La Chiocciola” sita in Cam-</p>	
	<p>pomorone Frazione Campora, Via Valverde 24. -----</p>	
	<p>Formano oggetto del Contratto la gestione dei servizi e delle prestazioni spe-</p>	
	<p>cificate nei documenti di gara. -----</p>	
	<p>Il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 179 del Codice, per la</p>	
	<p>durata di anni 5 (anni cinque) è pari a € 2.122.292,50, oneri fiscali esclusi.----</p>	
	<p>La durata della concessione è di anni 5 (cinque) consecutivi, con decorrenza</p>	
	<p>dalla data del verbale di consegna della struttura e di avvio del servizio. -----</p>	
	<p>La durata è stata calcolata in base al piano economico finanziario e, in parti-</p>	
	<p>colare, agli investimenti necessari per poter garantire l’erogazione del servi-</p>	
	<p>zio, tenendo conto della natura socio-educativa e assistenziale del servizio, ol-</p>	
	<p>tre che del valore della concessione e della complessità organizzativa della</p>	

	gestione del servizio stesso.-----	
	La durata del contratto di concessione non è prorogabile. -----	
	ART. 5) – Obblighi e attività del concedente. -----	
	Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento istituzionale	
	programmatico e di controllo del servizio. Effettua monitoraggi e controlli	
	sulla gestione del concessionario con l’esame documentale delle informazioni	
	fornite dallo stesso, anche richiedendo ulteriore documentazione amministra-	
	tivo-contabile-gestionale sulla scorta della normativa vigente. -----	
	Il Comune vigila sulla piena osservanza delle disposizioni del presente con-	
	tratto, dei documenti di gara nonché dell’offerta tecnica formulata in sede di	
	gara; il Comune svolge, inoltre, attività di verifica e valutazione della qualità	
	del servizio erogato. Il Comune si riserva, infine, il diritto di procedere a veri-	
	fica periodica dell’adeguatezza del personale fornito. -----	
	In caso di modifiche sopravvenute alla disciplina normativa di settore il Co-	
	mune concedente richiede al concessionario le variazioni del servizio neces-	
	sarie in conseguenza delle stesse. -----	
	ART. 6) – Obblighi e responsabilità del concessionario.-----	
	Il concessionario provvede alla gestione del servizio nell’osservanza delle	
	norme legislative e dei regolamenti vigenti nelle specifiche materie oggetto di	
	affidamento, nonché delle deliberazioni e delle determinazioni assunte dal	
	Comune e degli obblighi derivanti dai documenti di gara. -----	
	In particolare, egli è responsabile:-----	
	a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni con-	
	trattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espres-	
	samente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate	

	nel Contratto e nei Documenti di gara sono state da esso esaminate ed	
	accettate;-----	
	b) della conformità a quanto previsto ai Criteri Ambientali Minimi (cd.	
	CAM) in materia di “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate	
	alimentari”, di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020;-----	
	c) della verifica che i prodotti offerti dai fornitori siano conformi ai Criteri	
	Ambientali Minimi;-----	
	d) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente, agli	
	utenti della struttura o ai suoi dipendenti come conseguenza diretta e/o indi-	
	retta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo	
	personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di	
	chiunque egli si avvalga per l’esecuzione del servizio;-----	
	e) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni prete-	
	sa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi gli utenti ed i fre-	
	quentatori della struttura, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di	
	qualsivoglia pregiudizio derivante dall’inosservanza da parte del concessiona-	
	rio stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati delle norme legislative e	
	regolamentari che comunque presiedano all’agibilità e all’esercizio e alla ge-	
	stione della struttura;-----	
	f) del rispetto della gestione delle modalità di accesso degli utenti per ga-	
	rantire che lo svolgimento del presente contratto rispetti, nei confronti degli	
	utenti, la massima efficienza ed efficacia fornendo, pertanto, tutte le informa-	
	zioni e i dati necessari o utili. -----	
	g) tenuta al versamento degli oneri relativi all’incentivo tecnico da desti-	
	narsi al personale individuato con apposito atto del Responsabile del servizio	

	e della quota parte della città metropolitana di Genova, secondo quanto indi-	
	cato nel piano finanziario della concessione -----	
	Il concessionario provvede alla gestione in piena autonomia, nel rispetto delle	
	vigenti normative in materia socio-sanitaria, di sicurezza, igienico-sanitaria e	
	degli adempimenti previsti dal capitolato speciale, nonché delle deliberazioni	
	e delle determinazioni assunte dal Comune e degli obblighi derivanti dai do-	
	cumenti di gara. -----	
	Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di conces-	
	sione e nelle relative pertinenze attività che contrastino con le prescrizioni di	
	cui ai documenti di gara. -----	
	Il concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile	
	Unico del Progetto tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento	
	del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In	
	caso di mancata comunicazione, i danni da ciò derivanti restano a carico del	
	concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Conce-	
	dente. -----	
	Oltre a quanto precedentemente indicato, il concessionario deve fornire gli	
	approvvigionamenti di qualsiasi genere necessari allo svolgimento del servi-	
	zio.-----	
	ART. 6) – Personale ed attività.-----	
	Il concessionario deve assicurare la dotazione organica di riferimento sulla	
	base degli standard organizzativi indicati dal capitolato speciale con particola-	
	re riferimento all'art. 9. Il concessionario garantisce le attività di gestione e i	
	servizi offerti agli utenti come indicati dal capitolato speciale e dalla propria	
	offerta tecnica. Il Concessionario deve rispettare gli obblighi in materia am-	

	bientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed	
	è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo	
	stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territo-	
	riali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono	
	le prestazioni di lavoro. Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso	
	salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad appli-	
	care i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla lo-	
	ro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro	
	di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui	
	questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il	
	periodo di validità del contratto. Il Concessionario s'impegna ad ottemperare	
	a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legisla-	
	tive e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché pre-	
	venzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi	
	oneri. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzi-	
	dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti	
	per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario è obbli-	
	gato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contri-	
	butiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipen-	
	denti dalla vigente normativa. -----	
	ART. 7) – Corrispettivo del concessionario.-----	
	Quale corrispettivo dei servizi affidati il concessionario riceve le rette giorno-	
	liere per ciascun minore che sono a carico del Comune di residenza del mino-	
	re stesso o dell'Amministrazione inviante. Il Concessionario è consapevole	
	che l'utilizzo del servizio non è garantito e che, pertanto, non potrà avanzare	

	alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche al contratto per l'eventuale	
	mancata e/o minore fruizione del servizio. L'Ente Concedente comunale non	
	è responsabile degli effettivi introiti del Concessionario. -----	
	ART. 8) – Pagamento del canone.-----	
	Il canone viene stabilito in € 14.400,00 annuali, come indicato nell'offerta	
	economica e nel piano economico finanziario del Concessionario, da corri-	
	spondere, in via anticipata, entro il 5 giorni dal verbale di consegna	
	dell'immobile e per gli anni successivi dalla decorrenza del primo anno dalla	
	data di consegna. Esso resterà fisso ed invariato per l'intera durata contrattua-	
	le. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese	
	eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo.-----	
	ART. 9) – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.-----	
	Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di tracciabilità	
	previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta	
	la risoluzione dello stesso. -----	
	ART. 10) – Responsabile unico del progetto.-----	
	Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del	
	concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i relati-	
	vi uffici di supporto. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e con-	
	trolla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i com-	
	piti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei contratti pubblici. Trattan-	
	dosi di un contratto di “particolare importanza” ai sensi dell'art. 32	
	dell'allegato II.14 del Codice, il RUP individua un direttore dell'esecuzione.	

Il direttore tecnico-amministrativo, individuato dal concessionario per la direzione e il coordinamento della struttura in loco, assume il ruolo di responsabile unico contrattuale ed è il referente nei confronti del Responsabile Unico del Progetto in relazione ai profili gestionali che discendono dal presente documento. Il nominativo del responsabile unico contrattuale è comunicato dal concessionario entro dieci giorni antecedenti, o all'avvio del servizio. Nessuna intesa potrà essere validamente raggiunta in merito allo svolgimento del servizio da soggetti diversi da quelli espressamente individuati quali referenti contrattuali rispettivamente dal concessionario e dal concedente.-----

ART. 11) – Modifiche del contratto.-----

Il contratto di concessione può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi indicati all'art. 189 del Codice, e precisamente:-----

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate senza alterare la natura generale della concessione;-----
- b) per servizi supplementari da parte del concessionario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:-----

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;-----

2. comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale

	<p>duplicazione dei costi;-----</p>	
	<p>c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:---</p>	
	<p>1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;-----</p>	
	<p>2. la modifica non altera la natura generale della concessione;-----</p>	
	<p>3. l'eventuale aumento di valore non eccede il 50 per cento del valore della concessione iniziale;-----</p>	
	<p>c) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:-----</p>	
	<p>1. la presenza di una clausola od opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a), di cui sopra;-----</p>	
	<p>2. al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;-----</p>	
	<p>3. nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;-----</p>	
	<p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;-----</p>	
	<p>f) se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:-----</p>	
	<p>1. la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;-----</p>	
	<p>2. il 10 per cento del valore della concessione iniziale.-----</p>	

	Tali modifiche non possono alterare la natura generale della concessione. In	
	caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore	
	complessivo netto delle successive modifiche. Le modifiche di cui al presente	
	articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per	
	il concessionario, né alterare l’allocazione dei rischi. -----	
	ART. 12) – Revisione del contratto di concessione.-----	
	Ai sensi dell’art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straor-	
	dinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della re-	
	golazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incida-	
	no in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario	
	dell’operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella	
	misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di trasla-	
	zione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.	
	L’alterazione dell’equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi	
	da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a	
	carico della stessa. In sede di revisione non è consentito concordare modifi-	
	che che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se	
	fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione, avrebbero	
	consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati	
	o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure	
	avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. In	
	caso di mancato accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario, le Parti	
	possono recedere dal Contratto.-----	
	ART. 13) – Subappalto.-----	
	Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concedente	

	della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto. Il Concessionario è tenuto a gestire in proprio l'attività oggetto di concessione. Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, anche a titolo gratuito, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. In ragione delle specifiche caratteristiche del servizio che ha ad oggetto attività complesse che presentano problematiche collegate alle difficoltà di inserimento e ambientamento del minore, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, le prestazioni socio-educative devono essere eseguite a cura del Concessionario e con riferimento ad esse è vietato il subappalto. Il concessionario trasmette il contratto di subappalto al concedente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti speciali e generali. L'ente concedente verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa necessaria all'esecuzione delle prestazioni, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.	

	<p>276. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire</p>	
	<p>gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto e</p>	
	<p>riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore</p>	
	<p>a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è te-</p>	
	<p>nuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del con-</p>	
	<p>traente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con</p>	
	<p>quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione oppure riguardino i servizi</p>	
	<p>relativi alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del con-</p>	
	<p>traente principale. Il concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della</p>	
	<p>manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese su-</p>	
	<p>bappaltatrici senza alcun ribasso.-----</p>	
	<p>ART. 14) – Sospensione dello svolgimento servizi.-----</p>	
	<p>Il concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensio-</p>	
	<p>ne totale o parziale dello svolgimento dei Servizi, oggetto della presente con-</p>	
	<p>cessione, per motivi di pubblico interesse o per ragioni di pubblica necessità,</p>	
	<p>quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute,</p>	
	<p>all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al concessionario</p>	
	<p>entro il termine non inferiore a 15 giorni.-----</p>	
	<p>ART. 15) – Inadempimenti e penali.-----</p>	
	<p>Nei casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi del concessiona-</p>	
	<p>rio previsti dai documenti di gara e assunti in sede di formulazione</p>	
	<p>dell'offerta tecnica, e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione Con-</p>	
	<p>cedente, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con</p>	
	<p>comunicazione via PEC. -----</p>	
	<p><b>Gestione amministrativa-----</b></p>	

	In caso di violazioni agli obblighi documentali imposti in materia di registrazione degli utenti e di irregolarità nella gestione amministrativa si applica per ogni violazione una penale di € 1.000,00. -----	
	In caso di mancata predisposizione della carta dei servizi per gli utenti nei tempi indicati dal capitolato si applica una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo. La violazione delle disposizioni in materia dell'obbligo di comunicazione in caso di sciopero comporta l'applicazione per ogni violazione di una penale pari a € 500,00. La violazione delle disposizioni in materia di sostituzioni del personale e di limitazione del turn over del personale comporta l'applicazione, per ogni violazione, di una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di scopertura (mancata sostituzione del personale, mancata limitazione del turn over) relativo a ogni singolo dipendente. -----	
	<b>Gestione dei servizi della comunità educativa e di accoglienza-----</b>	
	Per violazioni alle prescrizioni e agli obblighi previsti dal capitolato e dalle condizioni contrattuali in materia di servizi educativi, si applicano le seguenti penali:-----	
	(a) per la prima violazione accertata, da € 500,00 a € 1.000,00 in base alla gravità della violazione;-----	
	(b) per la seconda violazione accertata, da € 1.000,00 a € 2.000,00 in base alla gravità della violazione;-----	
	(c) in caso di terza violazione accertata e di violazioni successive, da € 2.000,00 a € 4.000,00 in base alla gravità della violazione. -----	
	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali è applicata la penale di € 200,00 fino ad un massimo di trenta giorni. -----	

	Nel caso di utilizzo di prodotti di consumo per la pulizia degli ambienti non conformi ai criteri ambientali previsti dal capitolato e dalle condizioni contrattuali si applica una penale di € 500,00 per ogni singola violazione accertata. -----	
	Nel caso di utilizzo di prodotti per la refezione non conformi ai criteri ambientali previsti dal capitolato e dalle condizioni contrattuali si applica una penale di € 1.000,00 per ogni singola violazione accertata. -----	
	<b>Gestione tecnica della struttura-----</b>	
	Per carenze e inadempienze riscontrate nella gestione tecnica della struttura, si applicano le seguenti penali:-----	
	(a) per la prima violazione accertata € 500,00;-----	
	(b) per la seconda violazione accertata € 1.000,00;-----	
	(c) in caso di terza violazione accertata e di successive € 2.000,00.-----	
	Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali è applicata la penale di € 100,00 fino ad un massimo di trenta giorni. -----	
	Nel caso di inadempimenti od omissioni alle prescrizioni in materia di dotazioni di sicurezza si applica una penale di € 2.500,00. -----	
	Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione previsti a sua carico dal capitolato il Comune potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al concessionario. -----	
	Resta in ogni caso salva la facoltà del Concedente di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale. -----	
	Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta al concessionario a mezzo PEC. Il con-	

	cessionario può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di	
	dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non	
	siano, a giudizio del concedente, accoglibili, o non vi sia stata risposta, o la	
	stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Concedente procede all'appli-	
	cazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.-----	
	Qualora il concessionario non provveda a rimuovere la causa	
	dell'inadempienza, ciò potrà essere motivo per il concedente di risoluzione	
	del contratto. -----	
	Per l'applicazione delle penali il concedente si rivale sulla cauzione definitiva	
	costituita dal concessionario, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla	
	entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione	
	del contratto. -----	
	L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei	
	danni tutti che possono derivare al concedente dall'inadempimento del con-	
	cessionario. -----	
	Ai fini della quantificazione dei danni concorrerà altresì l'eventuale maggior	
	costo che il concedente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità	
	di riaffidamento del servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o	
	di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che do-	
	vessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dal	
	concessionario resosi inadempiente. -----	
	ART. 16) – Cauzioni.-----	
	A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il conces-	
	sionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia defini-	
	tiva di cui all'articolo 117, comma 1, del Codice. La predetta garanzia è pari	

	al 10% del valore della concessione. Il concessionario si impegna, inoltre, a	
	versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sen-	
	si della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.-----	
	Il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva di 106.114,62 Euro me-	
	diate polizza fideiussoria num. 1/72379/96/203657271, della società Unipol	
	Sai Assicurazioni, con sede legale in via Stalingrado 45-40128 Bologna,	
	emessa in data 05/11/2024.-----	
	ART. 17) – Polizze assicurative.-----	
	Il concessionario è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del con-	
	tratto a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi com-	
	presi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da even-	
	tuali sub-appaltatori. Il concessionario, durante l'esecuzione del contratto, de-	
	ve costituire e consegnare al concedente apposite polizze assicurative relative	
	alla responsabilità civile per danni alle persone e alle cose conseguenti	
	all'attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la re-	
	sponsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante	
	lo svolgimento delle attività. Il concessionario risponde direttamente dei dan-	
	ni causati agli utenti, a terzi e a beni di terzi, o in ogni modo allo stesso attri-	
	buitabili e cagionati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione. Il	
	concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in pro-	
	prio o tramite i propri dipendenti, potrà arrecare al Comune in qualità di ge-	
	store della struttura e/o a terzi. Tale responsabilità graverà sul concessionario	
	anche in caso di rovina o di distruzione o di incendio della struttura, avendo il	
	concessionario l'obbligo di prevenzione del rischio. Prima dell'avvio del ser-	
	vizio il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assi-	

	curativa e a presentare al concedente - pena la decadenza della concessione e	
	l'incameramento della cauzione - apposita polizza assicurativa a beneficio del	
	Comune e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio	
	da responsabilità civile del concessionario in ordine allo svolgimento di tutte	
	le attività di cui al contratto. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il	
	Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti", dovrà prevedere, tra l'altro, la	
	copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose ulteriori rispetto a quelli	
	indicati al punto precedente, o a terzi, cagionati nel corso dello svolgimento	
	del servizio. Prima dell'avvio del servizio il concessionario è tenuto a stipula-	
	re con una primaria compagnia assicurativa e a presentare al concedente - pe-	
	na la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione - apposi-	
	ta polizza globale contro gli infortuni per gli utenti, per il personale operante	
	e per tutte le persone che avranno accesso alla struttura, oppure una apposita	
	appendice di estensione alla polizza già in essere riferita ai rischi infortuni	
	correlati allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione. Le condizioni	
	della suddetta polizza dovranno essere:-----	
	(Responsabilità civile verso terzi) – massimali:-----	
	€ 5.000.000,00 per sinistro;-----	
	€ 3.000.000,00 per persona;-----	
	€ 3.000.000,00 per danni a cose o animali.-----	
	(Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) – massimali:-----	
	€ 2.600.000,00 per sinistro;-----	
	€ 3.000.000,00 per persona.-----	
	Alle cifre assicurate non dovrà essere applicabile alcuna franchigia. -----	

	Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che	
	dovessero occorrere al personale del concessionario durante l'esecuzione del	
	servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante	
	dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel	
	corrispettivo della concessione. Il concessionario, prima dell'avvio	
	dell'esecuzione del contratto, si impegna a consegnare al Comune copie debi-	
	tamente quietanzate delle polizze di cui sopra. Il contratto non potrà avere av-	
	vio se il concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al	
	presente articolo. L'esistenza di tali polizze non libera il concessionario dalle	
	proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore	
	garanzia. Le quietanze relative al pagamento delle polizze per le annualità	
	successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde	
	verificarne il permanere della validità nel corso della durata della concessio-	
	ne. La mancata presentazione delle polizze e delle quietanze relative ai rinno-	
	vi per le annualità successive è causa di risoluzione del contratto. Le garanzie	
	di cui al presente articolo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni	
	causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici del concessionario.-----	
	Polizza n. 2411400100322 della Società Assimoco, con sede legale in via G.	
	Spadolini 7 – 20141 Milano, contraente Igea Società Cooperativa Sociale;	
	Polizza n. 550.014.0000914704 della Società Vittoria Assicurazioni, con sede	
	legale in via I. Gardella 2 – 20149 Milano, contraente Cooperativa Sociale	
	Ausiliatrice. -----	
	ART. 18) – Clausola risolutiva espressa.-----	
	Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del	
	codice civile, che il concedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del	

presente Contratto senza preavviso e senza previa contestazione anche al verificarsi di una sola delle cause di seguito elencate:-----

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo nei confronti del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;-----

b) sentenza di condanna passata in giudicato a carico del legale rappresentante del concessionario per uno dei reati di cui all'art. 94 del Codice;-----

c) decadenza o revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di comunità educativa e di accoglienza;-----

d) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore della concessione;-----

e) mancato utilizzo delle risorse umane che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione del concessionario dall'impresa ausiliaria o utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento;-----

f) impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;-----

g) violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;-----

h) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;-----

	i) accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;-----	
	l) interruzione, sospensione o riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;-----	
	m) qualora il concessionario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.-----	
	L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro 30 giorni dall'evento.	
	Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente:---	
	- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;-----	
	- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;-----	
	- le penali a carico del concessionario.-----	
	ART. 19) – Risoluzione, recesso e subentro.-----	
	Ai sensi dell'art. 190 del Codice, il concedente può dichiarare risolto il contratto di concessione, in corso di rapporto dello stesso, se si verificano le se-	

	guenti condizioni:-----	
	a) la concessione ha subito una modifica tale da comportare una nuova procedura di aggiudicazione della stessa;-----	
	b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della stessa, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura;-----	
	c) nel caso la Corte di Giustizia dell'UE constata che la concessione è stata aggiudicata in violazione degli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE. Il concedente, qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del medesimo codice e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del concessionario. Tale facoltà può essere esercitata nei seguenti casi:-----	
	a) mancata costituzione e mantenimento in favore del concedente di una garanzia di cui al precedente articolo 16;-----	
	b) gravi carenze e/o difformità nello svolgimento del servizio;-----	
	c) reiterata applicazione di penali per inadempienze contrattuali;-----	
	d) mancata ovvero tardiva attivazione di uno o più dei servizi ovvero degli standard qualitativi aggiuntivi offerti in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della Concessione;-----	
	e) grave danneggiamento delle strutture dovuto a inadeguata o carente manutenzione;-----	
	f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'articolo 17;-----	

	g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e contri-	
	butiva nei confronti dei propri dipendenti e/o dei dipendenti dei sub appalta-	
	tori.-----	
	ART. 20) – Recesso-----	
	In caso di recesso dal Contratto del concedente per motivi di pubblico interes-	
	se o per mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le	
	Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro	
	30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al	
	fine di quantificare gli importi rispettivamente spettanti sulla base delle se-	
	guenti voci:-----	
	- i costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza del reces-	
	so dal Contratto;-----	
	- gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in rela-	
	zione ai costi necessari affinché i Servizi e gli interventi possano essere ero-	
	gati/realizzati conformemente alla documentazione di procedura approvata. --	
	In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione,	
	recesso, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, il concessiona-	
	rio è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino	
	all'individuazione di un nuovo gestore. -----	
	ART. 21) – Scadenza della concessione.-----	
	Alla scadenza della Concessione le migliorie e le addizioni apportate, oltre	
	che i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del servizio, pas-	
	sano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del concedente.-----	
	ART. 22) – Comunicazioni.-----	
	Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e	

	trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo	
	che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito	
	dalla legge.-----	
	Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendo-	
	no valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettroni-	
	ca certificata:-----	
	a) per il Concedente: protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it;-----	
	b) per il Concessionario: igeasc@legalmail.it-----	
	Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche	
	dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comu-	
	nicazione. -----	
	ART. 23) – Spese contrattuali.-----	
	Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguen-	
	ti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria, ecc.), com-	
	prese quelle eventualmente occorse per la gara, sono a carico del Concessio-	
	nario.-----	
	ART. 24) – Obblighi di riservatezza e tutela della privacy.-----	
	Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
	di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne og-	
	getto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
	necessari all'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati perso-	
	nali necessari allo svolgimento delle funzioni avviene secondo modalità con-	
	cordate con il Comune, a cui il concessionario sarà tenuto a riferire, circa la	
	predisposizione delle misure ritenute idonee a proteggere i dati trattati e circa	
	i soggetti incaricati, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche fi-	

	<p>nalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza or-</p>	
	<p>ganizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo</p>	
	<p>quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del</p>	
	<p>Consiglio, anche se non materialmente allegato -----</p>	
	<p>ART. 25) – Clausole di legalita’ -----</p>	
	<p>Il concessionario si impegna:-----</p>	
	<p>- ad accettare e rispettare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzio-</p>	
	<p>ne e della Trasparenza 2023/2025 allegato al PIAO 2023 - 2025 del Comune</p>	
	<p>di Campomorone, reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del</p>	
	<p>sito istituzionale del Comune, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare</p>	
	<p>ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la</p>	
	<p>risoluzione del contratto;-----</p>	
	<p>- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irrego-</p>	
	<p>larità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante</p>	
	<p>l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque</p>	
	<p>possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collabo-</p>	
	<p>rare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimi-</p>	
	<p>dazione o condizionamento di natura criminale;-----</p>	
	<p>- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua ese-</p>	
	<p>cuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazio-</p>	
	<p>ne Appaltante;-----</p>	
	<p>- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,</p>	
	<p>prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interfe-</p>	
	<p>renza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento, ovvero nel corso</p>	
	<p>dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante,</p>	

	agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo	
	nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
	L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione contraente di	
	chiedere la risoluzione del contratto;-----	
	- nell'esecuzione della concessione, a rispettare e far rispettare dai propri di-	
	pendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei di-	
	pendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di com-	
	portamento dei dipendenti del Comune di Campomorone. La violazione degli	
	obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di ri-	
	solvere il contratto, qualora, in ragione della relativa gravità o della reitera-	
	zione, la stessa sia ritenuta grave;-----	
	- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Le-	
	gislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., il concessionario, con la sottoscrizio-	
	ne del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del	
	suddetto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi o	
	lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pub-	
	bliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro	
	tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei	
	confronti del concessionario e medesimo, poteri autoritativi o negoziali in	
	nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza. E' possibile segna-	
	lare attraverso comunicazione via PEC all'indirizzo protocol-	
	lo@pec.comune.campomorone.ge.it eventuali irregolarità, illeciti e condotte	
	illeghi che riguardino l'Amministrazione comunale. -----	
	ART. 26) – Controversie e foro competente.-----	
	Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Concedente e il Concessio-	

	nario derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del Contratto saranno	
	devolute in via esclusiva ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di	
	Genova. -----	
	ART. 27) – Rinvio.-----	
	Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme con-	
	tenuite nel Contratto, nonché tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai re-	
	golamenti vigenti. Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applica-	
	no il Codice dei contratti pubblici e/o altri atti attuativi comunque denominati,	
	il codice civile e si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari	
	vigenti. I documenti sotto indicati risultano approvati , seppur depositati agli	
	atti :-----	
	- Piano Economico Finanziario;-----	
	- Capitolato Speciale;-----	
	- Appendice Contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Eu) 2016/679	
	- Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali.-----	
	Io sottoscritto Segretario comunale attesto di aver accertato l'identità persona-	
	le delle parti, che il contratto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico e	
	che i certificati di firma utilizzati sono validi, in conformità al disposto degli	
	artt. 1 c. 1, 24 e 25 c.2 del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005.-----	
	Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, conforme-	
	mente al testo dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023, e dell'Allegato I.1, art.	
	3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, nel rispetto delle pertinenti di-	
	sposizioni del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), è stato	
	redatto da me Segretario Comunale mediante l'utilizzo ed il personale con-	
	trollo degli strumenti informatici, su pagine ventinove e tre righe fino a qui, e	

viene da me letto alle parti contraenti le quali, riconosciutolo conforme alle loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. -----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

Campomorone, -----

PER IL CONCESSIONARIO

ATI IGEA-AUSILIATRICE con conferimento del mandato di rappresentanza a

IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C.F./P.IVA: 02692760024

firmato digitalmente dal Legale Rappresentante ROSAS ROBERTO

GIORGIO [REDACTED]-----

PER IL COMUNE DI CAMPOMORONE-----

(firmato digitalmente dal Funzionario EQ D.ssa Valentina Merlo - [REDACTED]  
[REDACTED])-----

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE (Firmato digitalmente dalla

Dottoressa Laura FASANO - [REDACTED]